

Verbale di Assemblea Straordinaria per Modifica Statuto

In data 30 novembre 2024 alle ore 19.00, si è riunita in Mordano BO presso il Circolo Cà del Borg, l'Assemblea dell'Associazione **"VOL.A. Volontari Antidoping "Stefania Belmondo" ODV** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto conseguentemente all'entrata in vigore della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. BIMA Roberto che, constatata la presenza di n. 51 Soci, dei quali n.13 per delega, **dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente, e chiama a fungere da segretario il Sig. Raggio Fulvio.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno, comunicando che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per modificare lo Statuto Sociale e che tale modifica risponde all'esigenza di renderlo più adeguato all'attività dell'Associazione e conformarlo alle nuove norme previste che regolano gli Enti del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  Il Segretario 

REGISTRATO AD ALEN IL 20 DIC 2024
A. N. 1070 3
e richiesta di BIMA ROBERTO
Euro Due a 10/10

Centro Regionale Antidoping Alessandro Bertinaria
L'Addetto Irene RIVARINI
Firma in delega conferita dal Direttore Provinciale Erika Tolfo



STATUTO
ASSOCIAZIONE VOL.A. - Volontari Antidoping "STEFANIA BELMONDO" ODV

Art. 1 - Costituzione.

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, di seguito il "Codice del Terzo Settore - CTS", avente la denominazione:

"Associazione VOL.A Volontari Antidoping "Stefania Belmondo" - Organizzazione di Volontariato"

ovvero in forma abbreviata "VOL.A. - ODV", di seguito denominata in questo Statuto "Associazione", con forma giuridica non riconosciuta.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica e senza scopo di lucro ed agisce nei limiti dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), nonché del presente Statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo "ETS" costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

1.4 L'Associazione potrà, con delibera dell'Assemblea dei Soci e verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, attivare la procedura per acquisire la personalità giuridica.

Art. 2 - Sede e durata.

2.1 L'Associazione ha Sede Legale ed operativa in Fossano (CN), Via Bordighera, n. 10, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, mentre ha quale Unità Locale in Orbassano (TO) presso il Centro Regionale Antidoping "Alessandro Bertinaria", Regione Gonzole, n. 10/1.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire nuove sedi ed uffici operativi in Italia ed all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della Sede Legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Oggetto e scopo.

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo del volontariato a salvaguardia dei valori dello sport.

3.2 L'Associazione opera sul territorio nazionale ed internazionale tramite accordi di cooperazione con altri Enti o Associazioni.

3.3 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche nei confronti dei volontari o aspiranti volontari. In particolar modo:

- la salvaguardia dei valori dello sport sano, leale ed onesto, sport inteso come momento di aggregazione e divertimento;

- il rispetto delle regole comportamentali e della normativa vigente, il rispetto di se stessi e degli altri concorrenti;

- la prevenzione e la partecipazione attiva alla lotta contro il doping, con particolare attenzione verso i giovani;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. In particolar modo:

- l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, seminari per la diffusione dell'informazione sul doping, con la partecipazione di giornalisti sportivi e non, personaggi del mondo della medicina, dell'alimentazione, della cultura

dello sport e dello spettacolo.

3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ed in particolare la promozione di serate, giornate a tema, eventi, viaggi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del territorio in generale e del Piemonte in particolare;

4) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione, per la realizzazione dello scopo sociale, avvalendosi dell'opera prestata dai propri associati e nell'intento di agire a favore della collettività ed evitando ogni forma di conflitto e/o di contrasto con le Organizzazioni titolate a svolgere attività antidoping, si propone di operare in stretta collaborazione con i Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali ed Internazionali, Enti, Società e/o Associazioni pubbliche o private aventi titolo per garantire la presenza di volontari con qualifiche specifiche (Chaperones e/o Rappresentanti Federali) o per svolgere altre attività eventualmente richieste da Soggetti Organizzatori.

Partecipare inoltre a tutte le manifestazioni Nazionali ed Internazionali di carattere sportivo, sociale, ricreativo e culturale direttamente organizzate dall'Associazione o in supporto e collaborazione con Comitati, Federazioni, Enti Pubblici e Privati, Società ed Associazioni che ne facciano richiesta per garantire la presenza nelle aree di competenza (Accommodation, Accrediti, Attachè, Assistenza Disabili, Logistica, Marketing, Press, Protocollo-Cerimonie, Sicurezza, Sport, Tecnologia e Trasporti).

3.4 L'Associazione, nell'esercizio della propria attività può - ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie - liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere ed ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarî, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del CTS, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché promuovere serate, giornate a tema e viaggi finalizzati anche alla tutela ed alla valorizzazione del territorio in generale ed in particolare del Piemonte, aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà associativa.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- eredità, donazioni ed atti di liberalità saranno accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;

- proventi dalle varie attività ed iniziative associative;
- contributi erogati da Enti Pubblici e/o Privati, Enti Locali, Istituzioni sia pubbliche che private anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- proventi provenienti da eventuali impieghi, deliberati dal Consiglio Direttivo, delle proprie disponibilità finanziarie e delle strutture materiali poste nella disponibilità dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

4.7 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 - Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'Associazione.

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal CTS in materia di Organizzazioni di Volontariato.

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'Associazione: Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Benemeriti, secondo la seguente definizione:

- **FONDATORI:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **ORDINARI:** coloro che versano la quota annuale per il vincolo associativo stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **SOSTENITORI:** coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari volontari, in maniera doppia rispetto alla quota ordinaria;
- **BENEMERITI:** persone, Enti o Istituzioni che l'Assemblea ha facoltà di nominare per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei modi, tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti all'accettazione ed al rispetto delle norme del presente Statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi. È dovere dell'associato operare efficacemente e con lealtà all'accrescimento morale e materiale dell'Associazione.

Ammissione e perdita della qualifica di Socio

5.12 L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due associati.

5.13 Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del CTS.

5.14 La qualifica di Socio, oltre che per la morte, può venire meno per:

- dimissioni: il socio che recede deve comunicare per iscritto entro 3 (tre) mesi prima della fine dell'anno, la volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso non accordi un termine minore.

- decadenza: oltre che nel caso di morosità per il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, la decadenza avviene con la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- esclusione: per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;

5.15 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.16 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, lo stesso è cancellato senza indugio dal libro dei soci.

5.17 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6 - Organi dell'Associazione.

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il o i VicePresidente/i;
- il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, qualora eletto;
- l'Organo di Revisione, qualora eletto.

6.2 I compensi agli organi dell'Associazione ed i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e di Revisione, compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio

Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7 - Assemblea.

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci (Fondatori, Ordinari Sostenitori e Benemeriti). Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio che non possa intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del CTS.

7.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto. Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione (se eletti);
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno dalla metà dei membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di Controllo o dall'Organo di Revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati, a cura del Segretario, all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto; inoltre è pubblicata sul sito internet dell'Associazione, qualora esistente. Per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo, la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. In caso di Assemblea in Audio/Videoconferenza di cui al paragrafo 7.17, verranno indicati anche l'indirizzo di collegamento ed i luoghi collegati.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (se eletti);
- b. l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- c. l'approvazione dei bilanci/rendiconti sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del CTS;
- d. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'Associazione ed il raggiungimento delle sue finalità;

altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 12 - Organo di Controllo e Organo di Revisione.

12.1 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (se eletti), entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 - Bilancio consuntivo e preventivo.

13.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del CTS.

13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Art.14 - Avanzi di gestione.

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15. - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio.

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea potrà designare uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante del patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, o in mancanza, dell'Assemblea o dei Liquidatori. A titolo indicativo, ma non esaustivo, si identificano Associazioni senza scopo di lucro, con indirizzo sportivo giovanile o Associazioni a carattere solidale verso soggetti diversamente abili.

Art.16 -Controversie.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 17 - Foro Competente.

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente Statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Cuneo (CN).

17.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18 - Regolamenti.

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 19 - Volontariato nell'Associazione.

19.1 L'Associazione si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

19.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

19.4 Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

19.5 Le disposizioni di cui al Titolo III del CTS non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

19.6 Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Associazione saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

19.7 L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal CTS.

19.8 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Associazione sono fissate nel rispetto dei limiti imposti

dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del CTS.

Art. 20 - Responsabilità violazioni amministrative.

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Associazione, nella persona del Presidente in carica, si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori in rappresentanza dell'Associazione nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente Statuto e dalla Legge.

20.2 L'Associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il Rappresentante dell'Associazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Associazione, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472/97.

20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 21 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del CTS ed in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
20 DIC. 2024
di V. 1070 Stato 3

